



Comune di GROPELLO CAIROLI - Settore Territorio e Ambiente

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI



Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 24/09/2019

INDICE

<u>CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 - FINALITÀ ED OBIETTIVI	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ARTICOLO 5 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	7
ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA FONTE	8
ARTICOLO 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI	8
ARTICOLO 8 - RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA DEI MERCATI	8
<u>CAPO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</u>	9
ARTICOLO 9 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	9
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	9
ARTICOLO 11 - SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	10
ARTICOLO 12 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "UMIDO"	11
ARTICOLO 13 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO)	11
ARTICOLO 14 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "CARTA E CARTONE"	12
ARTICOLO 15 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "PLASTICA E ALLUMINIO"	12
ARTICOLO 16 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "VETRO E ALLUMINIO"	13
ARTICOLO 17 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "RESIDUO SECCO"	13
ARTICOLO 18 - GESTIONE DELLA FRAZIONE "INGOMBRANTE" E "VERDE"	13
ARTICOLO 19 - RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)	14
ARTICOLO 20 - GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI	14
ARTICOLO 21 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE	14

ARTICOLO 22 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE.	15
ARTICOLO 23 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA O - PIATTAFORMA ECOLOGICA -	15
ARTICOLO 24 - SPAZZAMENTO SUOLO PUBBLICO	15
ARTICOLO 25 - CESTINI STRADALI	15
ARTICOLO 26 - ABBANDONO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	16
<u>CAPO 3 – CONTROLLI E SANZIONI</u>	<u>17</u>
ARTICOLO 27 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	17
ARTICOLO 28 - SANZIONI	17
ARTICOLO 29 - EFFICACIA	17

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del D.lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale e il contenimento della produzione di rifiuto totale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale).
2. È vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.
5. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Articolo 3 - Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) **"utente"**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
 - b) **"condomini"**: edifici ove vi sono più utenze domestiche che possono disporre, su richiesta e solo per alcune frazioni di rifiuti, di contenitori ad utilizzo collettivo;

- c) **“utenze singole”**: utenza che dispone di propri contenitori per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti prodotti;
- d) **“utenze domestiche”**: quelle riferite a locali e aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione
- e) **“utenze non domestiche”**: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- f) **“Gestore”**: soggetto incaricato dal Comune di Gropello Cairoli (di seguito Comune) a effettuare la raccolta, il trasporto presso centri di smaltimento autorizzati, il recupero presso centri di smaltimento autorizzati dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
- g) **“raccolta differenziata”**: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
- h) **“raccolta domiciliare”**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta “porta a porta”;
- i) **“raccolta su chiamata”**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- j) **“raccolta”**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- k) **“spazzamento”**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche
- l) **“conferimento”**: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- m) **“centro comunale di raccolta o piattaforma ecologica”**: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
- n) **“trasporto”**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- o) **“smaltimento finale”**: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti (riciclo-discarica-termovalorizzazione, ecc.);
- p) **“imballaggio”**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- q) **“materiali riciclabili”**: tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;
- r) **“residuo”** frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile
- s) **“sacco conforme”**: sacco con caratteristiche e colore specifico fornito dal Comune, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Rifiuto:

qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi e in conformità al disposto dell'art. 198 comma 2 lettera g) del Dlgs 152/2006.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

a. Rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e/o sulle rive dei corpi idrici;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale

b. Rifiuti speciali:

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "terre e rocce da scavo";
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie.

c. Rifiuti pericolosi: sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale.

d. Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:

a) attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;

b) attività artigianali, commerciali e di servizio;

c) attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;

d) attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;

e) rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come specificato ai successivi art. 9 comma 5 lettera d) e art. 20 comma 2.

3. Sono ex lege rifiuti urbani i **rifiuti cimiteriali** provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
-

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità stabilite dalla norma in materia.

5. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale.

Articolo 5 - Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi, con le seguenti tempistiche:

- dalle **ore 21.00** del giorno precedente a quello previsto per la raccolta e fino alle **ore 6.00** del giorno di raccolta a bordo strada su via pubblica, nel punto più vicino a quello dell'insediamento di provenienza;

2. È vietato:

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;

b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;

c) il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti in contenitori o sacchi non conformi alle disposizioni del presente regolamento;

d) l'esposizione di sacchi o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati al punto 1. del presente articolo;

- e) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- f) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- i) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- j) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta;
- k) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- l) conferire i rifiuti senza idoneo sacco/cassonetto;
- m) il conferimento di rifiuti di carta, vetro e organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Comune.
- n) il conferimento di rifiuti domestici presso i contenitori/cestini stradali adibiti alla raccolta dei piccoli rifiuti "da tasca".

Le giornate per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale a tutti i cittadini attraverso canali diversi: comunicazione postale, giornalino informativo, affissione di avvisi, sito internet istituzionale dell'ente.

4. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 350,00

Articolo 6 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

- a) Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte e promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
- b) Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Articolo 7 - Gestione dei rifiuti durante eventi e manifestazioni

1. Il richiedente un'area comunale per la realizzazione di eventi/manifestazioni dovrà gestire i rifiuti prodotti in tale area secondo la logica della massima riduzione dei rifiuti, garantendo la raccolta differenziata di tutti gli scarti prodotti, con particolare attenzione all'eliminazione di materiali "usa e getta" e preferendo articoli in materiale compostabile o comunque riciclabile.

Articolo 8 - Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

- 1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita del mercato settimanale devono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire e differenziare i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.
- 2. Gli organizzatori di mercati e manifestazioni in genere, devono parimenti mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo autonomamente all'allontanamento di tutti i rifiuti prodotti al termine dell'evento.
- 3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

CAPO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 9 - Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a) gestione dei rifiuti urbani;
 - b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
 - e) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 - f) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, tutte le forme organizzative, di comunicazione, di informazione e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento indifferenziato.
 - g) il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle scuole, delle associazioni ambientali, culturali, sportive e sociali e della partecipazione diretta dei cittadini.
4. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.
5. Il Gestore, in accordo con il Comune, attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 - a) raccolta domiciliare differenziata con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) raccolta su chiamata per il ritiro dei rifiuti ingombranti e verde, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
 - c) conferimento da parte dell'utente presso la Piattaforma Ecologica;
 - d) raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni, previa richiesta all'ufficio comunale competente;
 - e) raccolta puntuale domiciliare della frazione "residuo secco".

Articolo 10 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità;
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune, sentito il Gestore.

3. La differenziazione dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale separa le diverse frazioni dei propri rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, tramite gli appositi servizi di raccolta (ritiro "porta a porta" o "Piattaforma Ecologica") secondo le modalità stabilite dal Comune.

4. È vietata l'immissione nei contenitori e nei sacchi predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
- rifiuti urbani pericolosi;
- R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore o sacco in cui si conferisce;
- altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi e/o su prenotazione.

5. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati in luoghi opportunamente individuati sul territorio comunale.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 11 - Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchi specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene a cura del Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti il Gestore non procede al ritiro del materiale. La non conformità è segnalata dal Gestore all'utente mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune e comunicata al Comune tramite segnalazione formale.

2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile e negli orari stabiliti all'art.3, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

3. È vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli indicati nel presente articolo

4. È vietato conferire i rifiuti della frazione "residuo secco" senza idoneo sacco fornito dal Gestore.

5. I contenitori per la frazione "residuo secco" sono distribuiti dal Gestore/Comune secondo le modalità e le quantità definite con il Comune. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.

6. Nel caso in cui il cittadino abbia causato la rottura dei sacchi o non li abbia idoneamente chiusi ed a questo consegua lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso che ha l'onere di pulire la zona interessata. In tutti gli altri casi sono invece gli addetti stessi che hanno l'onere di pulire la zona interessata.

7. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori ed i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari

indicati dal calendario di raccolta. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5.

8. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...) che consenta di effettuare gli interventi di raccolta (stazionamento degli automezzi e svuotamento cassonetti o raccolta sacchi) esclusivamente su suolo di proprietà pubblica o ad uso pubblico.

9. Alle utenze domestiche e non domestiche che si iscrivono al ruolo della Tassa Rifiuti nel territorio è fornito, a cura del Gestore/Comune, un kit di contenitori di diversa capacità per la raccolta della carta, dell'umido e del secco indifferenziato comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 12 - Gestione della frazione "umido"

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza definita dal Comune.

2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchi compostabili, da porre obbligatoriamente all'interno di specifici contenitori, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore/Comune.

3. A tutte le utenze non domestiche e i condomini interessati dal servizio sono assegnati, a seguito di apposita richiesta, da parte del Gestore contenitori carrellati da 120 a 240 litri in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 13 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio per le utenze domestiche, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, a seguito di comunicazione scritta degli utenti, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale, e anche in conformità del disposto dell'allegato A, par. 2.7, della D.G.R. 6511/2017.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto e utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio per le utenze domestiche può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare

(frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione del compostaggio l'utente deve mettere in atto le seguenti precauzioni:

- corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

5. Il Comune effettuerà controlli a campione ogni anno sia relativamente all'esposizione della frazione umida, sia relativamente alle corrette modalità di compostaggio.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 14 - Gestione della frazione "carta e cartone"

1. La raccolta delle frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste, volantini e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale e tramite la piattaforma ecologica.

2. Il materiale cartaceo deve essere depositato a terra in prossimità del domicilio, a cura dell'utenza, piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

3. Le utenze domestiche, nel caso di conferimento di quantitativi di materiale cartaceo di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni dei mezzi adibiti alla raccolta "porta a porta", devono provvedere autonomamente alla consegna degli stessi presso la piattaforma ecologica.

4. Le utenze non domestiche con produzione di grossi quantitativi di carta e cartone possono utilizzare il cassonetto carrellato da 120 litri fornito dal Gestore.

5. È vietato l'utilizzo di contenitori di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone (ad esempio sacchi di plastica).

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 15 - Gestione della frazione "plastica e alluminio"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi in plastica, compresi piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica e piccoli oggetti di alluminio: lattine, barattoli e simili. La raccolta delle frazioni "imballaggi in plastica" è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

2. I sacchi semitrasparenti forniti dal Gestore, devono essere esposti negli orari stabiliti all'art. 3, secondo il calendario definito dal Comune e comunicato alle utenze.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 16 - Gestione della frazione “vetro e alluminio”

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere e piccoli oggetti di alluminio: lattine, barattoli e simili. La frazione deve essere conferita presso le campane presenti sul territorio comunale o in alternativa presso la piattaforma ecologica. È vietato depositare materiali al di fuori delle campane di raccolta.
2. È vietato il conferimento in tale frazione, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 17 - Gestione della frazione “residuo secco”

1. La raccolta della frazione "residuo secco" dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema di “raccolta puntuale” domiciliare con frequenza settimanale.
La raccolta dei rifiuti denominati “residuo secco” avviene per tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite il ritiro porta a porta.
2. Le utenze domestiche e non domestiche sono obbligate ad utilizzare i sacchi semitrasparenti con volume unitario utile di 40 litri per le prime e di 60 litri per le seconde, con caratteristiche specificate dal Comune, forniti dal Gestore/Comune, in dotazione limitata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 18 - Gestione della frazione “ingombrante” e “verde”

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (es. infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le seguenti modalità:
 - direttamente presso la piattaforma ecologica da parte delle utenze domestiche;
 - ritiro **mensile** domiciliare gratuito su appuntamento, solo per le utenze domestiche, fissando l'appuntamento tramite contatto telefonico alla centrale operativa del Gestore.
3. La consegna presso la piattaforma ecologica è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal vigente regolamento per la gestione della piattaforma ecologica.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti può essere attivato esclusivamente per le utenze domestiche mediante il ritiro diretto dei rifiuti presso il domicilio del richiedente e per massimo **tre pezzi**;
5. L'utente deve conferire i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione. Il ritiro avviene sulla pubblica via.
Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (es. infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
6. I rifiuti biodegradabili vegetali derivanti da sfalci e potature, comunemente denominati “verde”, devono essere conferiti con le seguenti modalità:
 - direttamente presso la piattaforma ecologica da parte delle utenze domestiche;

- ritiro domiciliare gratuito su appuntamento, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione, solo per le utenze domestiche, fissando l'appuntamento tramite contatto telefonico alla centrale operativa del Gestore.
 - gli utenti interessati al servizio, devono obbligatoriamente fare richiesta del contenitore da 360 litri da utilizzare ed esporre nelle giornate prefissate.
7. La consegna presso la piattaforma ecologica è gratuita per le utenze domestiche.
8. L'utente deve conferire i rifiuti utilizzando l'apposito cassonetto, secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore e secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione. Il ritiro avviene sulla pubblica via.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 19 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. I RAEE delle utenze domestiche, devono essere consegnati a cura dell'utente ad uno dei seguenti soggetti:
- presso la piattaforma ecologica,
 - al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani in occasione del ritiro della frazione "ingombranti";
 - a un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 650,00.

Articolo 20 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. La raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani è effettuata con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la piattaforma ecologica.
2. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
- le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati presso la piattaforma ecologica e sul territorio comunale;
 - i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che devono essere conferiti nella frazione carta, devono essere conferiti negli appositi contenitori sistemati all'interno della farmacia, e presso la sede del Comune;
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 21 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti (calcinacci, piastrelle, laterizi ecc.) provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche all'interno del territorio comunale, possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica in modeste quantità (massimo 4 secchi da 20 litri ognuno).

2. Il cassone identificato "inerti" è ad uso esclusivo delle utenze domestiche e non può essere utilizzato da utenze non domestiche (es. aziende/imprese edili e similari) le quali dovranno conferire il materiale derivante dai propri lavori edilizi presso i centri specializzati ed autorizzati al trattamento e/o smaltimento degli inerti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 a € 3.000,00.

Articolo 22 - Campagne di sensibilizzazione, controllo e informazione.

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore e la Polizia Locale, organizza iniziative di sensibilizzazione, controllo e informazione finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente regolamento da parte dei cittadini/utenti.

Articolo 23 - Centro Comunale di Raccolta o - Piattaforma ecologica -

1. La piattaforma ecologica è un impianto Autorizzato, connesso al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da un'area attrezzata (recintata e custodita), funzionale al ricevimento direttamente dagli utenti di specifici rifiuti urbani ed assimilati.
2. Gli utenti possono accedere alla piattaforma ecologica solo negli orari di apertura della stessa e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro, previa esibizione del documento di identità attestante la residenza nel territorio comunale, e compilazione dell'apposita modulistica.
3. La piattaforma ecologica è gestita e controllata da personale autorizzato che ha cura di mantenerla pulita ed in ordine. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate ed all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili e altri contenitori ad hoc) per quel tipo di rifiuto.

Articolo 24 - Spazzamento suolo pubblico

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato è effettuato entro il perimetro delineato dal Comune, secondo le effettive necessità.
All'interno delle zone di cui sopra, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili, i tratti urbani delle strade comunali, le piazze, i marciapiedi, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.
È fatto divieto di lasciare in sosta autovetture o veicoli nelle giornate individuate per lo spazzamento meccanizzato, così come indicato nella cartellonistica stradale.

Articolo 25 - Cestini stradali

1. Il Comune provvede all'installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti destinati alla raccolta dei piccoli "rifiuti da tasca".
2. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza o rifiuti ingombranti, così come è vietato l'immissione di tutti i rifiuti per il cui

conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi e/o su prenotazione.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00.

Articolo 26 - Abbandono di rifiuti sul territorio comunale

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura in tutto il territorio comunale, al di fuori del conferimento presso i contenitori stradali e del centro di raccolta.

4. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo e attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza la natura dolosa dell'abbandono abusivo, adotta, a norma di legge (D.lvo 152/2006), i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600 a € 3.000,00.

CAPO 3 – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 27 - Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite agli agenti del Corpo di Polizia Locale.
2. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
3. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi, per natura, al momento di conferimento a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
6. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.

Articolo 29 - Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.